



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 23/11/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2005, n. 1446

Attuazione sentenze TAR Lecce n. 2383/05 e n. 2384/05 - Strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97 (L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B) - Variazione bilancio 2005 (art. 42 L.R. 28/01).

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla competente Unità operativa n. 6, confermate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e dal Dirigente di settore, riferisce:

- In virtù dell'art. 4, comma 2, lett. B) della L. R. n. 20195, la Regione Puglia assegna quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.
- Dette strutture protette vengono classificate in fascia A e fascia B in base a determinati requisiti indicati nel Regolamento regionale n. 1/97.
- Possono ottenere la classificazione nelle due predette fasce le residenze protette che, gestite da enti pubblici, privato sociale, cooperative sociali ed enti morali non aventi fine di lucro, possiedono determinati standards organizzativi e assicurino alcuni servizi speciali.
- A classificazione avvenuta e previa autorizzazione regionale, i legali rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. e delle strutture protette sottoscrivono la dovuta convenzione.
- Condizione essenziale, prevista dal citato Regolamento n. 1/97, per la sottoscrizione della convenzione, è l'iscrizione nell'apposito albo regionale, ai sensi della L.R. n. 49/81, alla data del 31 dicembre 1995.
- Con Regolamento regionale n. 13/03, per le motivazioni espresse nella propedeutica deliberazione G.R. n. 1488/03, il termine di cui al punto precedente è stato fissato al 31 dicembre 2002, confermando tutti gli altri requisiti regolamentari.
- Il TAR Lecco, su ricorso della s.r.l. I.S.A. Iniziative Sociali Assistenziali e della s.a.s. IDEASS correnti, rispettivamente, in Soloto (Le) e Trepuzzi (Le), con sentenze n. 2918/04 e n. 2919/04, ha annullato, ritenendoli illegittimi per contrasto con la normativa statale e regionale che disciplina le linee generali del sistema dei servizi sociali, la deliberazione G.R. n. 1488 ed il Regolamento regionale n. 13/03.

- In particolare il TAR Lecce ha riconosciuto illegittima l'attività regionale con la quale è stato limitato il convenzionamento delle case protette alle sole strutture non profit escludendo quelle commerciali.
- Su appello proposto dalla Regione Puglia, Il Consiglio di Stato, IV Sezione, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, con ordinanze n. 4490/04 e n. 4491/04, non ha ritenuto di sospendere le predette Sentenze del TAR Puglia II sez. di Lecce, sul presupposto che il regolamento regionale contestato sancisce un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei gestori commerciali delle case protette.
- In forza di tali pronunce sono state sospese, con effetto immediato, tutte le convenzioni sottoscritte, nel frattempo, dai Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. e dai legali rappresentanti delle strutture protette iscritte nell'albo regionale, di cui alla L.R. n. 49/81, nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 2002 e classificate nelle previste fasce con determinazioni del Dirigente del Settore Sanità.
- Il TAR Lecco, successivamente, con sentenze n. 2383/05 e n. 2384/05 del 30 marzo 2005, pubblicate mediante deposito in segreteria e trasmesse, per l'adempimento, alla Regione Puglia il successivo 21 aprile 2005, ha accolto ulteriori ricorsi ex adverso delle ricorrenti I.S.A. Iniziative Sociali Assistenziali s.r.l. e IDEASS s.a.s. ed ha ordinato alla stessa Regione Puglia di dare esecuzione, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della decisione, alla sentenza, mediante l'adozione di ogni atto necessario al fine di dare concreta attuazione all'interesse delle ricorrenti, tendente ad ottenere l'ammissione a convenzionamento nello specifico settore dell'assistenza a favore degli anziani non autosufficienti, su un piano di concreta e sostanziale parità con le strutture pubbliche e del c.d. privato sociale.
- Lo stesso TAR Lecce si è fatta riserva, per il caso di perdurante inerzia, di nominare in separata sede un apposito commissario ad acta che provvederà entro i successivi 90 giorni.
- A fronte di tanto, si rende necessario dare esecuzione alle predette ordinanze apportando le dovute modificazioni al Regolamento regionale n. 1/97 nel contesto, anche, della L.R. n. 17/03 ed assicurando alle parti ricorrenti, in via provvisoria, l'immediata classificazione di cui all'art. 1 del predetto Regolamento n. 1/97, previa verifica, comunque, dei richiesti requisiti da parte dei Direttori generali sul cui territorio insistono le relative strutture.
- In considerazione dei ristretti tempi tecnici concessi, la modificazione in questione può essere adottata con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, fatto salvo il successivo adempimento d'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare nei termini e nei modi previsti nello stesso citato comma 3. e nel precedente comma 2.
- La modificazione in questione costringe a prevedere, realisticamente, una immediata elevazione dei posti letto da convenzionare, stando l'alto numero delle strutture protette già regolarmente iscritte nell'apposito Albo regionale, ai sensi della L.R. n. 49/81, e quindi un consistente impegno di spesa, peraltro già previsto nel DIFEI dei SSR ANNO 2005 (cfr. Tabella Riparto del FSR Riconciliazione finanziaria con il bilancio regionale di cui alla delib. G.R. n. 1226 del 24 agosto 2005).
- Al momento, in attesa del completamento delle procedure del passaggio dal predetto Albo regionale al Registro istituito dalla L.R. n. 17/03 (art. 32), risultano autorizzati circa 3700 posti letto, ivi inclusi i 670 già convenzionati.
- La previsione massima di spesa annuale (1634 p.l. x 32 Euro x 365 gg.) ammonta ad Euro

19.096.800,00.

- Per l'esercizio finanziario in corso detraendo quanto già assegnato al competente capitolo 741012 pari ad Euro 7.827.908 ed ipotizzando la corresponsione dei contributi per i nuovi possibili p.l. convenzionandi soltanto per l'ultimo trimestre, necessita un impinguimento di Euro 2.241.020,00 realizzabile con variazione compensativa al bilancio di previsione 2005, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente prospetto:

Variazione	Variazione
in diminuzione	in aumento

Capitolo 741090 Capitolo 741012

Competenza Competenza
Euro 2.241.020,00 Euro 2.241.020,00

Cassa Cassa
Euro 2.241.020,00 Euro 2.241.020,00

- Sarà compito, infine, del Dirigente di Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute comunicare al Dirigente di Settore dell'Assessorato al Bilancio e Programmazione il relativo fabbisogno finanziario per i successivi esercizi.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria del presente provvedimento per l'esercizio in corso rinvia, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni con variazione compensativa al bilancio di previsione 2005 con diminuzione di Euro 2.241.020,00 al cap. 741090 e di variazione in aumento di Euro 2.241.020,00 al cap. 741012.

Il Dirigente uff. 2
Lucia Buonamico

Si propone di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7/2004 in quanto, dati i ristretti tempi concessi per l'esecuzione delle sentenze TAR LECCE, di cui innanzi, non può essere rispettata la normale procedura.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del

procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare esecuzione alle sentenze del TAR Lecce di cui in premessa;
2. di adottare il regolamento "Art. 4, comma 2, lett. B), L.R. 19 aprile 1995, n. 20 Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazioni al Regolamento regionale n. 1/97";
3. il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art. 42, comma A, lett. c), dello Statuto, dell'allegato regolamento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di richiedere, nei termini di cui al citato art. 44, comma 3, il parere di cui al precedente comma 2);
5. di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente, ovvero del decorso del termine di cui al più volte citato articolo;
6. di assicurare alle parti ricorrenti di cui in premessa, in via provvisoria, l'immediata classificazione di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1/97, previa verifica dei richiesti requisiti da parte dei Direttori generali sul cui territorio insistono le relative strutture;
7. di disporre ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni, le variazioni compensative tra i capitoli di spesa n. 741090 in diminuzione per Euro 2.241.020,00 ed il capitolo 741012 in aumento per Euro 2.243.328,00 dell'U.P.B. 9.12;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01 nonché la trasmissione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.D. 25/04.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE.

ALLEGATO

"Art. 4, comma 2, lett. B), L.R. 19 APRILE 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette" - Modificazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1

Il comma 1. dell'art. 2 è così sostituito:

Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione di cui al precedente art. 1, possono richiedere al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento.

Il comma 2 dell'art. 7 è così riformulato:

Le strutture protette iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 32 della L.R. n. 17/03 e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.

Il Presidente della Giunta Regionale
(Vendola)

Il presente allegato è composto da n. 1 (uno) foglio.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini